

COMUNE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. _____ DEL 23/09/2020

**OGGETTO: MODIFICHE AL NUOVO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

PROPOSTA ISTRUITA DA: AFFARI GENERALI- SERVIZIO DI GIUNTA E CONSIGLIO

VICE PRESIDENZA VICARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE:



ANTONINO INTERDONATO - VICE PRESIDENTE VICARIO CONSIGLIO COMUNALE

PIETRO GIOVANNI LA TONA - CONSIGLIERE COMUNALE

DARIA ROTOLO - CONSIGLIERE COMUNALE

MASSIMO RIZZO - CONSIGLIERE COMUNALE

GIOVANNI CARUSO - CONSIGLIERE COMUNALE

SALVATORE SERRA - CONSIGLIERE COMUNALE

Il Consiglio Comunale

PREMESSO:

- Che con deliberazione consiliare n. 6 del 06/02/2019 è stato approvato il “Nuovo regolamento per il rilascio delle concessioni e per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche con l’applicazione del relativo canone”;
- Che a seguito della pandemia da Covid-19, si è sviluppata una politica nazionale di ampliato delle superfici esterne da destinare ad occupazione suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande;
- La tariffa base relativa al canone di concessione del passo carrabile, risulta ad oggi essere tra le più elevate d’Italia. Nello specifico si elencano alcune tariffe base vigenti in altre Città Metropolitane: Torino 130.70€, Catania 95.00€, Milano-75.00€.
- Che il vigente regolamento necessita di una armonizzazione rispetto al protocollo di intesa trasmesso dalla Soprintendenza ai beni Culturali ed Ambientali di Messina in data 13/07/2020 pro.n.10662.

CONSIDERATO :

- Che con delibera di Giunta Municipale n.232 del 27/05/2020, sono state introdotte in via sperimentale procedure semplificate, volte allo snellimento dell’iter concessori in tema di occupazione suolo pubblico.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale

PROPONE

I. per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare le modifiche al vigente regolamento **“NUOVO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE”**, di seguito riportate:

- Aggiungere all’art.3, il comma 4 che recita il seguente testo :“L’occupazione di suolo pubblico è consentita indistintamente alle attività commerciali in possesso di autorizzazione alla somministrazione, o esercizi di vicinato, o di autorizzazione alla vendita prodotti alimentari con consumo sul posto.
- All’art.5 comma 2 sostituire:
 1. Alla lettera a) il testo “giorni 120”, con il testo “giorni 90”;
 2. Alla lettera b) il testo “giorni 45”, con il testo “giorni 30”.
- All’art. 6 bis, sostituire l’esistente articolo con il presente testo “ E’ facoltà del richiedente accedere alla procedura semplificata per il rilascio della concessione a carattere permanente/temporaneo, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l’installazione di soli tavoli, sedie e ombrelloni con esclusiva funzione ombreggiante, a mezzo di presentazione dell’istanza corredata da elaborato planimetrico che individui la esatta localizzazione, dimensione ed ingombro della stessa occupazione, e ne attestì la conformità degli arredi secondo quanto previsto dal presente re-

golamento Cosap, con possibilità di occupare il suolo il giorno stesso di presentazione della medesima istanza, fatti salvi i successivi controlli da parte dei Dipartimenti comunali competenti. L'istanza, corredata da copia del documento di identità del dichiarante deve essere presentata su modulistica presidiata dal Dipartimento competente. L'elaborato planimetrico deve essere sottoscritto da un tecnico abilitato.

- All'art.9 comma 3 dopo il testo "ss.mm.ii" inserire "ed i dettami del Protocollo di intesa n.10662 del 13 Luglio 2020 ed eventuali ss.mm.ii, allegato al presente regolamento".
- All'art.15 comma 1, cassare il testo dopo la parola "veicolare." sostituendolo con il seguente testo "Per le attività che svolgono somministrazione, o esercizio di vicinato, o di autorizzazione alla vendita prodotti alimentari con consumo sul posto, in nessun caso è consentito concedere una superficie pubblica superiore al 150% della superficie complessiva privata ove viene svolta l'attività commerciale. Gli esercizi che svolgono all'interno di chioschi o strutture similari, le suddette attività possono occupare il suolo pubblico, compatibilmente con la normativa vigente, per una superficie massima di 50 mq."
- Cassare il testo dell'art.15 comma 1bis e sostituirlo con il presente testo "I chioschi e le edicole, con le relative concessioni esistenti su Piazza Cairoli e Piazza del Popoli possono riconvertirsi in produzione e vendita di prodotti alimentari".
- All'art.21 comma 7 sostituire "€ 240,00" con "€120,00" ed "€ 120,00" con "€ 60,00". Le presenti tariffe si applicano al primo rilascio ed alla scadenza annuale delle canoni concessori.
- All'art.24 inserire quale ultimo comma: Sono altresì esenti dal pagamento di qualsiasi canone relativo all'occupazione suolo pubblico, i condomini, le singole unità abitative, e le attività commerciali, le quali non avendo al proprio interno lo spazio adeguato per custodire i contenitori della raccolta differenziata, li espongano all'esterno, su suolo pubblico, previa autorizzazione dei Dipartimenti competenti.

Protocollo di intesa tra la Soprintendenza Beni Culturali ed ambientali di
Messina ed il Comune di Messina

Il presente documento è finalizzato alla disciplina e regolamentazione di aree, spazi, piazze per l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico temporaneo per ristoro all'aperto, attraverso la realizzazione dehors annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio, in adempimento alla Circolare n. 8/2015 del Servizio Tutela del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, applicativa dell'art. 52 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La suddetta Circolare invita le Soprintendenze ad *"attivarsi per la ricognizione degli spazi pubblici di interesse culturale sotto l'aspetto monumentale relativamente ai quali è opportuno individuare delle misure di protezione per evitare che l'eventuale esercizio del commercio confligga con le esigenze di tutela, verificare le disposizioni comunali vigenti in materia e ove queste siano state adottate senza il concerto con codeste Soprintendenze, a sollecitare lo stesso Comune perché vengano adottate quelle apposite determinazioni, di cui al comma 1 ter del menzionato art 52, volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione".*

Si premette che con L.R. n.5 del 06/05/2019 "Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" nell'allegato A di cui all'art.2 al punto A17 vengono elencate le tipologie di installazioni esterne non soggette ad autorizzazione di competenza della Soprintendenza BB.CC.AA.; mentre nell'allegato B di cui all'art.3 al punto B26 vengono elencati le verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors) tali da configurare spazi chiusi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, previa autorizzazione della Soprintendenza.

La finalità del documento è quella di consentire un riordino dell'uso del suolo pubblico lungo gli assi viari, piazze, spazi urbani di interesse culturale (art. 10 c. 4 lettera g) del D.L. n. 42/04), nelle aree di cui all'art. 45 del D.L. n. 42/04 o ad esse assimilabili, escluse dagli ambiti di validità della Legge Regionale di cui sopra. La seguente convenzione si limita a regolare l'uso del suolo pubblico nella zona A2 del vigente P.R.G.

La preventiva individuazione di criteri circostanziati e condivisi costituisce il presupposto imprescindibile di ogni accordo di semplificazione. Le concessioni di suolo pubblico rilasciate dal Comune di Messina, in conformità al presente protocollo, si intendono implicitamente asseverate con nulla osta della locale Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

Il presente protocollo sostituisce integralmente il precedente allegato alla delibera di Consiglio Comunale 49/c 2016.

Definizione di dehors

Il dehors è definito quale l'insieme degli elementi mobili posti su spazio pubblico, o privato gravato da servitù d'uso pubblico, destinato esclusivamente all'attività di somministrazione per delimitare ed arredare lo spazio per il ristoro all'aperto annesso all'attività.

Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.

L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi, installati secondo le indicazioni di seguito specificate, sono gli unici consentiti.

Tipologie di dehors

In base alle attrezzature impiegate e al relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue:

- dehors di tipo A – allestimento con sedute e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio;
- dehors di tipo B – allestimento A con o senza pedane, con barriere di delimitazione e fioriere (tipo parklet) con altezza massima cm 70;
- dehors di tipo C – verande e strutture in genere tali da configurare spazi chiusi con copertura piana o curva e comunque non a falde.

Individuazione all'interno della zona A2 delle aree normate dal presente accordo per l'installazione di dehors (All.1)

- **Aree di cui all'art. 45 del D.L. n. 42/04 o assimilabili, evidenziate in colore giallo nella planimetria allegata:**

le tipologie di dehors consentite saranno esclusivamente di tipo A e B.

Fanno eccezione alle indicazioni di cui sopra la Galleria Vittorio Emanuele, sottoposta a tutela con D. A. n. 5031 del 4.01.2000 e la Galleria INPS sottoposta a tutela con D.D.G. 3234 del 17/7/2019 (evidenziate in colore arancio) che, per caratteristiche architettoniche e spaziali, potranno ospitare unicamente dehors di tipo A senza ombrelloni, in attesa della stipula di un progetto di arredo interno elaborato dal Comune di Messina.

- **Strade, piazze, spazi urbani d'interesse culturale di cui all'art. 10 c. 4 lettera g) del D.L. n. 42/04 evidenziate in colore verde nella planimetria allegata:**

la tipologia di dehors consentita sarà esclusivamente di tipo A.

Fanno eccezione alla individuazione sopra descritta le Piazzette tematiche (evidenziate in colore blu) sulle quali, per le loro caratteristiche architettoniche e testimoniali potranno essere collocati dehors di tipo A senza ombrelloni, per l'ombreggiamento sono ammesse unicamente tensostrutture con ancoraggi ai palazzi prospicienti con teli di colore ecrù. Gli arredi previsti dovranno integrarsi con i sedili perimetrali presenti.

- **Arene non evidenziate:**

valgono le prescrizioni di cui alla L. R. n.5 del 06/05/2019, pertanto i dehors di tipo C saranno sottoposte a procedimento autorizzatorio semplificato previa autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art.146 del D.L.vo 42/04.

Materiali

- **Tavoli e sedie:** ferro battuto, legno o altri materiali naturali. E' vietato l'uso di plastica o resina.
- **Strutture di delimitazione:** potranno avere telaio in acciaio verniciato a polvere di colore grafite o corten e pannellatura trasparente ed incolore. Relativamente alle barriere di delimitazione dei dehors di tipo B, a salvaguardia dei fruitori, le schermature perimetrali dovranno avere fino all'altezza di cm 70 una schermatura di protezione in pannelli metallici o trasparenti.
- **Pedane:** nelle aree in cui sono previsti i dehors con pedane le stesse potranno essere realizzate in legno trattato con impregnante idrorepellente o legno composito wpc o con struttura metallica mascherata sul perimetro da pannellatura di colore grafite o corten e pavimentazione in legno, escludendo ogni effetto rustico. E' possibile l'ancoraggio a terra delle strutture esclusivamente senza arrecare danni alla eventuale pavimentazione e a garanzia della totale amovibilità. E' in ogni caso ammessa l'apposizione di limitati dispositivi di livellazione del suolo semplicemente appoggiati, dove esista pericolo per la seduta in presenza di sconnesioni in prossimità al raccordo delle aree pedonali con i marciapiedi. In caso di necessità di utilizzo dei marciapiedi per l'installazione dei dehors, la larghezza minima di metri 2 per il transito pedonale potrà essere ristabilita con l'occupazione dei limitrofi stalli auto con pedane di pari quota ed adeguata capacità portante.
- **Elementi di copertura:** non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. La copertura è consentita con ombrelloni di forma quadrata, rettangolare e rotonda disposti singolarmente o in serie. La struttura deve essere in legno naturale o metallica color grafite o corten, con palo centrale o laterale e con telo di copertura opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita di colore ecrù. La copertura dei dehors di tipo C potrà essere realizzata anche con elementi metallici, ovvero con pergolanti colore ecrù o pergole bioclimatiche con lamelle colore ecrù.
- **Apparecchi per riscaldamento e refrigerazione:** è consentita l'installazione di apparecchi omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici di colore preferibilmente acciaio satinato grafite o corten.
- **Impianto d'illuminazione:** i corpi illuminanti dovranno essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo. Sono tassativamente esclusi gli elementi in stile.
- **Cestini e posa ceneri da esterno:** è ammessa la collocazione di cestini e posa ceneri in materiali e colori in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.
- **Fioriere perimetrali:** è ammessa la collocazione di fioriere, purchè in materiale identico alla struttura in cui si integrano o in ceramica o in cotto.

Criteri di armonizzazione

La rispondenza dei suddetti requisiti dovrà essere attestata e dimostrata attraverso adeguato foto inserimento. E' auspicabile che le nuove proposte scaturiscano da un progetto unitario di occupazione dell'area presentato dagli operatori aventi titolo.

I dehors autorizzati dovranno essere rimossi, a cura e a spese del titolare dell'esercizio pubblico, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato dai dehors.

Sugli elementi e le strutture che compongono i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari se non quelli raffiguranti il logo dell'esercizio non luminosi ne illuminati.

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, le concessioni suolo pubblico già rilasciate, alla scadenza delle stesse, dovranno uniformarsi ai dettami del presente regolamento.

Il presente protocollo d'intesa resta valido sino alla sottoscrizione di un eventuale nuovo protocollo, ratificato dal Consiglio Comunale della Città di Messina.



IL DIRIGENTE

VISTO l'art.1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

VISTO l'art. 12 della L.R. 30/2000;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere:

IL DIRIGENTE

Data _____

Il parere del Ragioniere Generale trovasi espresso in uno nella scheda contabile allegata.

